

**ASSI**successore ex lege UNIRE
(Legge n. 111 del 15 luglio 2011)**UNIRE**
gente e cavalli

DELIBERAZIONE N. 59 DEL 1 AGOSTO 2012

Modifiche delibere n.84 del 14 aprile 2006 "*Prescrizioni tecniche minime per gli impianti ippici esistenti*" - n. 6 del 1° luglio 2004 "*Prescrizioni tecniche minime per gli impianti ippici*" - n. 16 del 29 luglio 2004 "*Prescrizioni tecniche minime per gli impianti ippici di trotto*"

IL COMMISSARIO

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 13 marzo 2010 di scioglimento degli organi di ordinaria amministrazione dell'Unire;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 2 novembre 2010 di nomina del Commissario straordinario;

VISTO il decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 449, "*Riordino dell'Unione Nazionale per l'Incremento delle Razze Equine (UNIRE), a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997 n. 59*";

VISTO il decreto-legge 24 giugno 2003, n. 147, convertito nella legge 1° agosto 2003, n. 200, recante proroga di termini e disposizioni urgenti ordinamentali;

VISTO lo Statuto dell'Unire approvato con decreto del Ministro delle Politiche agricole e forestali di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze in data 2 luglio 2004;

VISTO il decreto legislativo 30 marzo 2001 n. 165, "*Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze della Pubblica Amministrazione*";

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 27 febbraio 2003, n. 97 "*Regolamento concernente l'amministrazione e la contabilità degli enti pubblici di cui alla legge 20 marzo 1975, n. 70*";

VISTA le deliberazioni n. 6 in data 1° luglio 2004 e n. 16 del 29 luglio 2004 concernenti rispettivamente "*Prescrizioni tecniche minime per gli impianti ippici*" e "*Prescrizioni tecniche minime per gli impianti ippici di trotto*";

VISTA altresì la deliberazione n. 84 in data 14 aprile 2006 di rettifica della deliberazione n. 67 del 2 marzo 2006 concernente "*Prescrizioni tecniche minime per gli impianti ippici esistenti*";

PREMESSO che nel periodo agosto-dicembre 2010/aprile-maggio 2011 tutti gli ippodromi in esercizio sono stati sottoposti a visite ispettive ai fini dell'accertamento della conformità dei parametri fisici e di sicurezza degli impianti ai requisiti minimi di cui alle precitate deliberazioni;

POSTO che dalle risultanze delle verifiche tecniche effettuate è emersa, anche in considerazione delle diffusività di talune delle difformità riscontrate, l'esigenza di accertare la effettiva rispondenza di talune delle prescrizioni tecniche stabilite dall'Ente alle esigenze inerenti al corretto svolgimento delle corse avuto riguardo, peraltro, all'evoluzione della tecnologia dei dispositivi utilizzati;

PRESO ATTO che i predetti provvedimenti, nel definire i requisiti delle piste da corsa per gli impianti di galoppo, richiamano il criterio di "*adeguata inclinazione trasversale della pista che compensi la spinta centrifuga nelle curve e di idoneo raccordo rettilineo-curve onde evitare repentini spostamenti o cambi di direzione al cavallo*", prescrivendo i valori di "*Pendenza curva 3/4% - trasversale 2%*";

TENUTO CONTO che, in relazione all'evoluzione delle tecniche di allenamento e di corsa, valori delle pendenze trasversali diversi da quelli prescritti, sempre comunque non in contropendenza, consentono nondimeno di avere un tracciato sufficientemente sicuro, drenabile e soddisfacente da un punto di vista agonistico;

RITENUTO pertanto possibile considerare i valori delle pendenze trasversali della pista da corsa del galoppo di cui alle precitate deliberazioni n. 6/2004 e n. 84/2006 come valori consigliati e non come valori prescritti, fermo restando il divieto di piste in contropendenza;

CONSIDERATO altresì, che negli ippodromi esistenti le misure di adeguamento dei locali delle scuderie sono spesso ostacolate dall'edificato circostante e da vincoli per la tutela dei beni storici e/o comunali che non consentono la realizzazione degli interventi atti ad assicurare la perfetta corrispondenza ai valori prescritti, sia pure per discordanze minime e comunque nel rispetto delle prescrizioni stabilite nei regolamenti emanati dalle competenti autorità locali;

TENUTO CONTO, inoltre, dell'evoluzione della tecnologia dei dispositivi utilizzati per il corretto e sicuro svolgimento delle corse, tale da garantire attraverso strumenti differenti i medesimi livelli di efficienza, e valutato tale aspetto con riguardo, in particolare, all'utilizzo dello specchio in pista, negli ippodromi di trotto, e del sistema luminoso di segnalazione di pericolo, negli ippodromi di galoppo,

DELIBERA

1. le prescrizioni di cui alle deliberazioni n. 6/2004 e n. 84/2006 relative alla pendenza trasversale della pista da corsa del galoppo, sono così riformulate:

"Negli impianti per le corse al galoppo deve essere assicurato un idoneo raccordo rettilineo-curve della pista onde evitare repentini spostamenti o cambi di direzione al cavallo, anche mediante adeguata inclinazione trasversale; non sono ammesse contropendenze";

2. le prescrizioni di cui alla deliberazione n. 84/2006 relative al sistema di segnalazione di pericolo in pista per gli impianti di galoppo sono così riformulate:

"Negli impianti per le corse al galoppo, i commissari per motivi di sicurezza possono richiedere che il segnalatore acustico sia integrato con un segnalatore luminoso, costituito da lampeggianti, collocate in posizione ben visibile da parte dei concorrenti";

3. le prescrizioni di cui alle deliberazioni n. 6/2004 e n. 84/2006 relative al posizionamento di uno specchio sul traguardo per gli impianti di trotto sono così riformulate:

"Nelle corse al trotto, è obbligatorio il posizionamento dello specchio sul traguardo in tutti i casi in cui i giudici di gara ne indichino la necessità, motivata con riferimento a specificità tecniche dell'impianto ai fini della rilevazione dell'ordine di arrivo";

4. le prescrizioni di cui alla deliberazione n. 84/2006 relativamente alle dimensioni dei box sono così integrate:

"Per gli ippodromi esistenti sono consentite dimensioni minime dei box pari a 3,00m x 3,00m con altezza alla gronda pari a 2,50m; sono fatte salve eventuali disposizioni dei regolamenti comunali e delle aziende sanitarie locali che stabiliscono misure diverse da quelle sopra indicate".

f.to Il Commissario
Claudio Varrone